



Ergastolo ostativo: l'intervento del governo, il rinvio della consulta e l'umanità della pena

Descrizione

La questione dell'ergastolo ostativo è stata al centro del dibattito negli ultimi giorni, ma da due anni che se ne discute tra legislatore e Corte costituzionale.

In principio, infatti, era stata sollevata una questione di costituzionalità da parte della Corte di cassazione (giugno 2020) sull'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Il quesito posto alla Corte costituzionale si può sintetizzare così: sono compatibili con la Costituzione le disposizioni che non consentono al condannato all'ergastolo per delitti di mafia il quale non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, pur dopo aver scontato la quota di pena prevista (ventisei anni) e pur risultando elementi sintomatici del suo ravvedimento?

La Consulta, dopo due rinvii per permettere al legislatore di intervenire in materia, ha deciso di rimettere la questione alla Cassazione, essendo nel frattempo intervenuto il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022.

Il primo decreto del Governo Meloni che ricalca un disegno di legge della scorsa legislatura a firma PD, M5S, Lega e Forza Italia ha inteso apparentemente regolare le condizioni perché i condannati possano beneficiare della liberazione condizionale.

Di fatto però le condizioni fissate impediscono la concessione dei benefici. Non solo: la platea di detenuti a cui sarà difficile concedere i benefici è aumentata, comprendendo gli ergastolani che hanno commesso i reati cosiddetti "ostativi" (ovvero i reati commessi per finalità di terrorismo, contro il patrimonio, contro la PA, a sfondo sessuale, etc.), quindi non solo i reati mafiosi.

Toccherà ora alla Cassazione verificare gli effetti della nuova normativa circa la questione di costituzionalità sollevata e decidere se riproporla. Si prospetta quindi solo un ulteriore passaggio il cui esito, salvo sorprese, sarà una nuova proposizione della questione da parte della Cassazione e la declaratoria di incostituzionalità della nuova normativa (sulla base dei principi già enunciati dalla Consulta con l'ordinanza n. 97 / 2021).

La decisione della Corte costituzionale desta perplessit  sotto vari profili dal punto di vista tecnico. Solo per citarne uno, come ha sottolineato Salvatore Curreri su *Il Riformista* di sabato 11 novembre (p. 6), essendo il decreto un intervento d  urgenza e precario, sarebbe stato preferibile che la Corte avesse atteso il termine di sessanta giorni per la conversione, in modo tale da verificare se e come verr  convertito il decreto. D  altra parte, Andrea Morrone, sulle pagine del *Domani* dell  8 novembre (p. 10), aveva giustamente sottolineato come la Corte non avrebbe potuto decidere nel merito, essendo cambiato l  oggetto del giudizio (dalla legge sull  ordinamento penitenziario al nuovo decreto legge).

Al di l   delle ragioni processuali del rinvio, il punto    che nel nostro ordinamento rimane una condanna senza fine per gli ergastolani, senza possibilit  di ridurre la pena, tenendo conto del percorso di ciascuna persona. Si tratta, come ha riconosciuto la Corte europea dei diritti dell  uomo di Strasburgo, di un trattamento inumano e degradante, in aperto contrasto con la finalit  rieducativa della pena.

[Come ha scritto](#) Vladimiro Zagrebelsky su *La Stampa* del 31 ottobre 2022, la questione dell  ergastolo ostativo ripropone pi   a fondo un  alternativa tra due visioni di giustizia: tra chi pensa che per determinati reati, i condannati debbano ricevere pene esemplari e non rivedibili e, d   altro, chi ritiene che la   personalit  del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss  anche il pi   orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento  » (come ha scritto la Corte costituzionale).

Il decreto legge, purtroppo, va nella prima direzione; bisogner  attendere e sperare in un nuovo intervento della Consulta per riprendere il cammino rieducativo della pena indicato dalla Costituzione. E, a proposito della Carta, non stupisce purtroppo che Fratelli d   Italia abbia nel frattempo depositato un disegno di legge costituzionale per la revisione l   art. 27 della Costituzione, tendendo di rimuovere il fine rieducativo della pena ([qui la notizia](#)).

(Foto di copertina di [Emiliano Bar](#) on [Unsplash](#))

Data di creazione

16 Novembre 2022

Autore

andrea-michieli